TORNATA DEL 4 APRILE 1854

chè abbiano cooperato alla sua elezione. Ma io ho dichiarato che non parlava nè di lui, nè del deputato Fara; solamente ho detto che coloro avevano cooperato a far sì che si eleggessero a deputati uomini ostili alle nostre istituzioni. Era quindi inutile che il deputato Asproni facesse tali osservazioni, quasichè si trattasse di cosa a lui personale.

Del rimanente io dichiaro che quanto alla verità e quanto al culto alle nostre istituzioni non prenderei mai norma dal deputato Asproni.

ASPRONE. Nè io la prenderò dai signor guardasigilli. PRESEDENTE. Il deputato Ara ha la parola.

ARA. Quando io chiesi la parola il signor ministro del-Pinterno non aveva ancora addotte le ragioni sulle quali fondavasi l'interpretazione data alla legge elettorale riguardo la Sardegna; cosicchè dopo le sue osservazioni certamente non potrò a meno che ripetere alcuni argomenti dal medesimo con tutta chiarezza sviluppati. Ad ogni modo le mie osservazioni serviranno quanto meno a mettere in evidenza la mia opinione relativamente alla questione attuale, ed a combattere le ragioni svolte dal preopinante, però attenendomi al solo merito.

Ed a questo riguardo comincio a dichiarare essere io gelosissimo della conservazione della legge elettorale, che considero come parte quasi integrante dello Statuto.

Sono tenace di conservarla letteralmente com'è, sia nelle parti buone, sia anche ne' suoi difetti; perchè portò ferma opinione che sia pericoloso il toccare alla legge elettorale, a motivo che, coll'intenzione di migliorare, a poco a poco si distrugge la legge fondamentale. Partendo da tale base, benchè io divida il parere dell'onorevole deputato Pescatore, che sia un gravissimo inconveniente per la Sardegna che i proprietari paganti censo si trovino esclusi dal número degli elettori, mentre sia concesso tale diritto agl'inquilini che pagano lire 400 o 200 di pigione annua; tuttavia io credo che non vi sia altro mezzo per evitare tale inconveniente, salvo di dichiarare cessate per l'isola di Sardegna le disposizioni provvisorie stabilite colla legge organica 17 marzo 1848.

L'articolo 115 di questa legge esclude esplicitamente l'applicazione dei numeri 3 e 4 dell'articolo 1.

Per essere elettore în Sardegna non è dunque necessario di saper leggere e serivere, e di pagare un censo. Basteră per la Sardegna di avere i requisiti previsti dai numeri 1 e 2 dello stesso articolo, e così di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici nei regi Stati, e di essere giunto all'età di anni 25 compiti, e di più di avere un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a lire 400 per le città di Cagliari e di Sassari, ed a lire 200 per tutti gli altri siti dell'isola, secondo il disposto dagli articoli 110 e 111 della succitata legge.

Ma la necessità di avere un'abitazione dovrà intendersi anche estesa a quelli che possedono beni e non case? I contribuenti un censo diretto eguale, ed anche maggiore di quello fissato per la terraferma, saranno esclusi dall'essere elettori?

Se la questione viene proposta per analogia di ragione, oppure ragionando dagl'inconvenienti, in allora io credo che non possa sciogliersi che affermativamente, e se si trattasse de iure constituendo sarebbe un assurdo il decidere altrimenti; ma se la questione si porta sul suo vero terreno, e così sull'interpretazione pura della legge scritta, non può darsene, a mio senso, una diversa da quella datasi dal Ministero secondo l'avviso della Commissione.

Quando emano la legge 17 marzo 1848 nella Sardegna non vi era censo; questo censo, maggiore o minore, non poteva perciò essere considerato dal legislatore come requisito per la qualità di elettore in Sardegna.

Noi vediamo che lo stesso legislatore si è preoccupato della quantità minore del censo per gli elettori della Savoia, Nizza, Oneglia, San Remo, Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona, Albenga e Bobbio, che indicò espressamente al nº 4 dell'articolo i della legge elettorale; ma non avendo tra di essa compresa la Sardegna, ed anzi escludendo per la medesima il disposto dal nº 4, ne viene per necessaria conseguenza, che non può ragionevolmente supporsi che coll'articolo i 15 siasi voluto stabilire che per la Sardegna non fosse necessario il censo nella quantità indicata dal nº 4 per gli elettori di terraferma.

Per tutti gli elettori dello Stato si prescrisse, fra i vari requisiti, quello del censo di lire 40 e di lire 20, secondo le diverse località, ad eccezione delle provincie dell'Ossola e Valsesia, dei mandamenti e comuni di Gozzano ed Orta, in allora immuni dalle contribuzioni, e della Sardegna, per cui non si parti dalla base del censo.

Esclusa così la base del censo, maggiore o minore, per queste ultime località, diremo noi che la legge abbia voluto, escludendo i numeri 5 e 4 dell'articolo 1 e correlativi, ammettere il voto universale? Non possiamo ciò supporre, ritenuta l'indole della legge di cui si tratta. Qui cade in acconcio di combattere alcune osservazioni addotte dall'onorevole deputato Fara riguardo al disposto dell'articolo 11 della legge elettorale, quasi il medesimo si fosse lasciato in vigore escludendo i numeri 5 e 4 dell'articolo 1.

Il medesimo, a mio senso, non fece attenzione all'aggiunta del vocabolo correlativi, colla quale aggiunta riguardo alla Sardegna rimase anche escluso il disposto dell'articolo 11, che si riferisce al censo relativo al nº 4 del citato articolo 1; non può dunque reggere l'interpretazione che si voglia dare, che per la Sardegna debbano ammettersi gli elettori analfabeti e senza ceuso, nel modo stesso che non può supporsi che la legge abbia voluto ammettere tra gli elettori quelli che dopo la legge furono assoggettati al pagamento del censo.

Non vi è altro mezzo per sormontare l'inconveniente suddetto, salvo di far cessare le disposizioni provvisorie riguardanti la Sardegna: ma ciò è egli possibile attualmente?

Per me, quantunque io mi protesti del tutto ignaro delle condizioni speciali dell'isola, credo preferibile la cessazione di dette disposizioni provvisorie alla continuazione del grave inconveniente che siano esclusi dalla qualità di elettori i possidenti.

Nella Sardegna non essendo ancora estesa l'istruzione, ed anzi trovandosi in molti siti del tutto negletta, è frequente il caso che pochissimi elettori sappiano scrivere; d'onde l'inconveniente gravissimo che l'elezione potrebbe riuscire il monopolio di pochi.

Ma di grazia, o signori, non è forse l'istessa cosa essendovi elettori analfabeti? Non sapendo l'elettore leggere e scrivere, come farà ad assicurarsi che sia veramente scritto sulla scheda il nome da lui indicato? Sotto l'apparenza di un numero considerevole d'elettori la elezione può essere il risultato dell'opinione di un solo.

A mio senso, è meglio avere la votazione sicura di pochi, che la votazione incerta di molti.

Ammettendo per elettori quelli soli che sanno leggere e scrivere, attualmente che si paga il censo in Sardegna, mi pare si possano dichiarare cessate le disposizioni provvisorie per mezzo di una legge con cui si dichiari l'isola di Sardegna assimilata al sistema generale di terraferma.

L'assimilazione è un bisogno sentito dai Sardi, da quanto